

*Nelle prima linea guida Anac sul Codice appalti anche indicazioni sui corrispettivi*

## Gare, i giovani portano premi Bonus ai gruppi con progettisti abilitati da meno di 5 anni

DI ANDREA MASCOLINI

**P**remi ai raggruppamenti di progettisti con professionisti abilitati da meno di cinque anni. Requisito di fatturato alternativo alla polizza assicurativa. Decreto ministeriale del 17 giugno 2016 come riferimento per la stima dei corrispettivi a base di gara. Selezione tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche. Sono questi alcuni dei punti della prima linea guida Anac attuativa del codice dei contratti pubblici (n. 1/2016, recante «indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria») approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 937 del 14 settembre 2016, che da oggi dovrebbe essere pubblicata sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), dopo la sigla apposta dal presidente dell'Autorità Raffaele Cantone. Seguirà poi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La linea guida n. 1/2016 contiene quindi indicazioni operative per le stazioni appaltanti, ancorché non vincolanti come ha precisato il Consiglio di Stato, che di fatto colmano il vuoto lasciato dall'abrogazione del dpr 207/2010 (in particolare dagli articoli da 250 a 270). Fra i punti di rilievo dell'articolato documento, le indicazioni ai committenti sulla stima dei corrispettivi a base di gara, per i quali l'ANAC precisa che «fino a quando, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, il ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del ministero della giustizia 17 giugno 2016».

Si tratta del decreto che approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel decreto di giugno è però previsto (art. 1, comma 3) che i corrispettivi da esso fissati «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento».

Ad una prima lettura, sembrerebbe quindi che l'Anac, riprendendo i contenuti della legge delega che portò al decreto 50/2016, abbia in qualche modo forzato, prevedendo l'obbligo, sia il contenuto della norma del decreto 50 sia quella del decreto 17 giugno 2016, sulla base di una norma di legge che prevede tale obbligo.

E' infatti l'articolo 5 della legge 134/2012 a stabilire che «si applicano i parametri individuati con il decreto».

Quel che è certo è che su

questo aspetto il legislatore dovrebbe fare chiarezza, per evitare contenziosi e garantire omogeneità di comportamenti da parte delle stazioni appaltanti.

La linea guida richiama la necessità di assicurare la qualificazione del progettista anche nei casi di appalto integrato (ormai relativo ai soli «settori speciali»). La linea guida si occupa anche di incentivare la presenza di giovani professionisti attraverso l'obbligo di inserire negli atti di gara un incremento convenzionale premiante in fase di aggiudicazione per chi inserisce nei gruppi di concorrenti il giovane professionista; previste anche indicazioni per inserire criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.

Il riferimento per il fatturato globale viene esteso, rispetto all'allegato XVII del decreto

50/2016, ai migliori tre anni del quinquennio per un importo complessivo non superiore al doppio del valore della gara e le amministrazioni potranno prevedere in alternativa «un livello di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera». In fase di valutazione delle offerte l'Anac suggerisce di valutare di inserire una soglia di punteggio tecnico superata la quale si aprono le offerte economiche.

